

DISCIPLINARE

PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, è stato approvato lo stralcio di piano relativo ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.

Tale stralcio di piano si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione, la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, nonché il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto.

A tal fine, si considera strategico garantire, in via preventiva, la riduzione delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti, attraverso il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti nel Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000), nonché il rilascio del "bollino blu" previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994.

Infatti, una regolare manutenzione e messa a punto del motore di tutti i veicoli (compresi quelli provvisti di catalizzatore o sistemi di abbattimento equivalenti), conseguibile anche attraverso un controllo periodico "obbligatorio" delle emissioni, porta a minori consumi e contribuisce in maniera apprezzabile alla riduzione dell'inquinamento atmosferico urbano prodotto dal traffico veicolare.

Detto stralcio pertanto stabilisce il divieto di circolazione, su tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (come modificato per effetto del D.M. 7 agosto 2000).

Lo stralcio di piano prevede inoltre espressamente che possano circolare sul territorio regionale anche gli autoveicoli a motore in possesso del bollino e della documentazione di rito rilasciati da altre amministrazioni regionali, provinciali o comunali.

Il numero di controlli dei gas di scarico che dovranno essere espletati sul territorio regionale è molto elevato, stante l'obbligo sopra richiamato; inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministro dei lavori pubblici 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988 mentre, per i veicoli immatricolati in data antecedente, la documentazione in questione ha validità semestrale.

Al fine di evitare disagi alla cittadinanza si rende necessario che la rete di autofficine si estenda sull'intero territorio regionale; in proposito il citato stralcio di Piano ha previsto che il bollino sia rilasciato dagli Uffici Provinciali della MCTC, nonché dalle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazione previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, che saranno autorizzate dalle Province.

Gli Uffici della Motorizzazione Civile e le rappresentanze delle Associazioni di categoria interessate hanno fornito la massima collaborazione per la stesura del disciplinare ed hanno garantito il proprio supporto tecnico per gli aspetti di competenza.

I titolari delle officine che sono nelle condizioni tecniche ed operative di aderire al disciplinare e che intendono svolgere l'attività in questione, integrando le operazioni di controllo con le attività di tipo amministrativo in relazione al rilascio dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, faranno pertanto domanda alla Provincia competente per territorio che, previa sottoscrizione del disciplinare, provvederà ad autorizzare ed a fornire il contrassegno da esporre all'esterno dell'officina, conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

Le officine già in possesso di contrassegno e già autorizzate da Comuni o Province prima dell'approvazione del presente disciplinare, che sono nelle condizioni tecniche ed operative previste dal disciplinare medesimo, mantengono la validità della propria autorizzazione.

Le officine già in possesso di contrassegno e già autorizzate da Comuni o Province prima dell'approvazione del presente disciplinare, che sono in possesso di apparecchiature per il controllo dei gas di scarico del tipo "quadrigas" non conformi a quanto stabilito dall'articolo 241 e dall'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada nonché dal D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, mantengono la validità della propria autorizzazione limitatamente al 31.12.2002.

La Provincia provvede a fornire alle Ditte autorizzate i bollini, i moduli (autocopianti in duplice copia) per la compilazione dell'apposito certificato relativo al controllo e il contrassegno, conforme alla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, da esporre all'esterno dei locali.

La Provincia provvede altresì a disporre ed aggiornare l'elenco delle Ditte autorizzate.